

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, FONTANA Walter, COVIELLO**
e **PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1988

Casi di esclusione dell'applicabilità di sanzioni penali a carico
dei sostituti d'imposta

ONOREVOLI SENATORI. — Il numero 1 del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, sancisce che coloro i quali sono obbligati alla presentazione annuale della dichiarazione di sostituto d'imposta e omettono di presentarla sono puniti con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni.

Al secondo comma dello stesso articolo, sono parimenti puniti, con la reclusione da due mesi a tre anni e con una multa da un quarto alla metà della somma non versata, coloro i quali non versano all'erario le ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta.

Per la pedissequa applicazione di tali norme

giuridiche si è potuto assistere, in sede giudiziale, a risultati aberranti: infatti, non si pone alcuna distinzione, nè tantomeno graduazione, fra l'ipotesi di omesso versamento e quella del semplice ritardo, come pure fra omissione del versamento di somme ingenti e omissione del versamento di poche migliaia di lire, spesso causata da errori materiali di chi, come i sostituti d'imposta, si vedono addossare crescenti e complessi adempimenti di ordine fiscale e contabile-amministrativo.

In forza di tali norme, sono state migliaia fino ad oggi le iniziative degli uffici distrettuali e della procura della Repubblica che, confortate da rigide interpretazioni, hanno considerato alla stessa stregua fattispecie fra loro molto diverse, soprattutto nei confronti degli

imprenditori colpevoli di meri ritardi nel versamento delle ritenute.

D'altra parte, la dottrina e la più accorta giurisprudenza segnalano la necessità di una diversificazione dei comportamenti di omissione e di semplice ritardo nei versamenti.

A ben vedere, infatti, l'elemento psicologico delle fattispecie è palesemente differenziato: solo nell'omissione il denaro del mancato versamento della ritenuta d'acconto integra una speciale figura di appropriazione indebita, attraverso l'utilizzazione della somma a fini personali del sostituto, laddove, invece, il semplice ritardo, nel caso in cui intervenga, seppure tardivamente, il versamento, dimostra la buona fede dell'agente, escludendo il dolo dalla fattispecie in esame.

Se è peraltro vero che esistono ritardi che evidenziano l'irreversibilità di una appropriazione ormai perfezionatasi, sussistono ritardi che possono anche non essere rivelatori dell'appropriazione, come accade, ad esempio, nell'ipotesi dell'appropriazione indebita comune, allorchè l'inutile scadenza del termine non determina (nè prova di per se stessa) l'integrazione della fattispecie criminosa, dato che la consumazione del reato avviene al momento della resa del conto. Ciò non esclude che il ritardo, anche se non sia penalmente rilevante, costituisca un illecito amministrativo, che può comportare l'applicazione di eventuali soprattasse o pene pecuniarie, la cui determinazione è di competenza dell'intendenza di finanza.

Se, quindi, si impone la necessità di mantenere norme repressive di comportamenti evasivi od elusivi nei confronti del fisco, d'altra parte è necessaria la presenza di una normativa chiara ed equa in materia, nell'ambito della quale gli operatori possano conoscere univocamente quali comportamenti tenere e, soprattutto, quali conseguenze penali e ammini-

strative siano ascritte ad ogni diverso fatto pregiudiziale degli interessi dell'erario.

La modifica proposta con la presente iniziativa all'articolo 2, commi primo e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, ha, pertanto, lo scopo di attenuare l'eccessivo rigore di norme che si sono rivelate estremamente dannose per il contribuente e di nessuna utilità per l'amministrazione finanziaria.

Riconoscere ai sostituti d'imposta la validità della dichiarazione annuale presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o mancante della sottoscrizione o trasmessa ad un ufficio incompetente, soddisfa l'esigenza, fortemente sentita, di non continuare ad aggravare la posizione estremamente delicata nella quale sono costretti ad operare tali contribuenti, colpiti da pesanti sanzioni penali anche per piccole infrazioni, a volte solo formali, e crea equilibrio con il contenuto dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge, che analogamente dispone per le altre dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750, 760).

Nella convinzione che semplici dimenticanze o meri errori di natura contabile non debbano essere penalmente perseguiti, si è ritenuto equo, inoltre, prevedere la non applicazione delle pene previste nel secondo comma dell'articolo 2 per le ritenute non versate alle rispettive scadenze ma regolarizzate entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale (modello 770) e che, in ogni caso, siano riferite ad importi non versati e non dichiarati inferiori ad un milione di lire.

La durata dell'inadempimento e la relativa entità economica, così individuate, consentirebbero di distinguere comportamenti omissivi diversamente punibili in relazione alla pericolosità fiscale e al danno per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il numero 1 del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

2. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

«Chiunque non versa e non dichiara all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata. La disposizione non si applica se non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e, comunque, se la somma non versata e non dichiarata è inferiore ad un milione di lire».

3. La presente legge ha efficacia dall'entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.